



GUN 4/2023

F.I.Bi.S.

FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO

Premesso che:

- con delibera del Consiglio Federale n. 12 del 12.04.2019 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 03.03.2023 perveniva, referto relativo alla gara denominata "4[^] Prova Selezioni Provinciali BARIBAT" svoltasi dal 10.02.2023 al 12.02.2023, in cui venivano denunciati fatti avvenuti alla predetta manifestazione sportiva e degni di segnalazione a questo Organo di Giustizia;
- nello specifico nel referto di gara si riportava che: "[omissis] LEUZZI DOMENICO [omissis] durante lo svolgimento dell'incontro con l'atleta Vitto Giacomo ha inveito contro alcuni spettatori che si trovavano al di fuori della sala dietro una vetrata. Il LEUZZI ha urlato e usato termini offensivi verso questi affermando di aver ascoltato commenti contro di lui [omissis]".

Considerato che:

- l'art. 88 Regolamento di Giustizia Fibis prevede che "Il procedimento innanzi al Giudice sportivo sono instaurati: a) d'ufficio, a seguito di acquisizioni dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del





Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale“;

- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *“[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico”;*
- gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, II comma, del Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., risultano ancor più deplorabili in considerazione del tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara, nei confronti del numeroso pubblico accorso ad assistere la manifestazione sportiva;
- questo organo di giustizia ha istruito la causa reperendo la documentazione necessaria, che rimane agli atti di questo processo

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara denominata “4[^] Prova Selezioni Provinciali BARIBAT” svoltasi dal 10.02.2023 al 12.02.2023, denunciano un comportamento sanzionabile nei confronti del tesserato LEUZZI Domenico.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti, tenuti dal tesserato LEUZZI Domenico durante la competizione sportiva nei confronti del pubblico,



comportamenti che sono poco consoni a soggetti iscritti ad una manifestazione sportiva.

Questo denota poca professionalità e sportività da parte dell'atleta nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della F.I.Bi.S.

Gli atteggiamenti posti in essere dal tesserato LEUZZI Domenico, sono sintomatici di un totale disprezzo del regolamento e dei soggetti preposti al giusto funzionamento di una competizione sportiva (arbitro).

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il suddetto tesserato, che non ha minimamente dato segno di resipiscenza, ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**, secondo cui *"Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]"*.

Il predetto Regolamento prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dai giocatori di cui in epigrafe.

P.Q.M.

Visto il Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- sospende per un periodo di mesi uno il giocatore LEUZZI Domenico a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;



- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 21 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia F.I.Bi.S., il tesserato LEUZZI Domenico al pagamento dell'ammenda di € 100,00 da versare nelle casse della F.I.Bi.S.

Comunica ai sensi dell'art. 44.5.6.7 del Nuovo Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato LEUZZI Domenico la sospensione per giorni 20 (venti) della validità della tessera, con conseguente impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari *ex art.* 112 Nuovo Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale, o, in mancanza, dalla notifica del presente provvedimento che avverrà via fax per il tramite del Comitato Regionale F.I.Bi.S. e che la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 ss del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla data in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Invita, pertanto, il Comitato Regionale F.I.Bi.S. ad effettuare le comunicazioni (che hanno valore di notificazione) al Comitato Provinciale F.I.Bi.S. di appartenenza del summenzionato atleta.



Così deciso in Alba il 05 aprile 2023

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO

